

# COMUNE DI PRIOCCA PROVINCIA DI CUNEO

## **REGOLAMENTO**

## PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

### **INDICE**

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Applicazione dell'aliquota
- Art. 3 Determinazione dell'aliquota
- Art. 4 Funzionario responsabile
- Art. 5 Sanzioni e interessi
- Art. 6 Efficacia
- Art. 7 Pubblicità
- Art. 8 Decorrenza
- Art. 9 Abrogazioni

#### **REGOLAMENTO**

#### PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

#### Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) ed a sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/997, n. 446 e successive modificazioni.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale.
- 3. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al Decreto legislativo 28.09.1998, n° 360, all'oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n° 449, come modificato dall'art, 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n° 191" e ss..mm.ii.. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato D.lgs. 360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della legge finanziaria per il 2007 n° 296 del 27.12.2006.

#### Art. 2 - Applicazione dell'aliquota

- 1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE), al netto degli oneri detraibili e dei crediti (comma 4 D.lgs 360/1998), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss.mm.ii;
- 2. In sede di prima applicazione, non viene stabilita una diversa soglia di esenzione (no tax area) diversa da quella prevista dalle norme in vigore, aggiornate o sostituite dalla legge finanziaria 2007, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

#### Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

- 1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
  - L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, viene determinata nella misura di 0,60 punti percentuali (modificato con D.C.C. 27/2013).
  - Può essere ridotta od azzerata qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili.
  - Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
- 2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 1 comma 142 legge 296/2006. In caso di mancata adozione di atto deliberativo di variazione dell'aliquota in vigore, a sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006, questa si intende prorogata di anno in anno.

#### Art. 4 – Funzionario responsabile

- 1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
- 2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa individuato nell'ambito del PEG annuale.

#### Art. 5 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo, si applicano le disposizioni vigenti in tema di sanzioni tributarie ed in materia di interessi moratori.

#### Art. 6 - Efficacia

1. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

#### Art. 7 - Pubblicità

- 1. Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 4, dovrà provvedere a pubblicare, annualmente, la deliberazione relativa alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, sul sito informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, a sensi e nei termini del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e, s.m.i.
- 2. Il suddetto funzionario dovrà altresì provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento, dell'estratto della deliberazione di adozione o variazione dell'aliquota, nonché dell'indice Istat di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, e se attivo, sul sito web del Comune.

#### Art. 8 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1° gennaio 2007.

#### Art. 9 – Abrogazioni

- 1. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento all'articolo 1, commi da 142 a 144 della Legge 27/12/2006, n° 296, (Legge Finanziaria 2007) nonché al Regolamento Generale delle Entrate del Comune.